

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 10, comma 4, e 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1983, n. 85:

«Art. 10 (*Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede*). — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.»

«Art. 17 (*Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità*). — Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.»

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.»

— «Tabella 1 - Art. 13, comma 2

QUALIFICHE	Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate +25	85,00
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	80,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	75,00
Commissario e qualifiche equiparate	95,00
Vice commissario e qualifiche equiparate	90,00
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate +29	75,00
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate +25	75,00
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate	105,00
Ispettore capo e qualifiche equiparate +25	100,00
Ispettore capo e qualifiche equiparate	110,00
Ispettore e qualifiche equiparate +15	110,00
Ispettore e qualifiche equiparate +10	130,00
Ispettore e qualifiche equiparate	150,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate	150,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate +25	100,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	110,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate +18	110,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate +15	130,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate	210,00
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	215,00
Assistente capo e qualifiche equiparate +29	105,00
Assistente capo e qualifiche equiparate +25	105,00
Assistente capo e qualifiche equiparate +17	130,00
Assistente capo e qualifiche equiparate	145,00
Assistente e qualifiche equiparate	220,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	200,00
Agente e qualifiche equiparate	220,00

